



sarebbe, in ogni caso, non proporzionale al cumulo degli interessi percepiti dall' I.N.F., in ciascuno esercizio per tutti i mutui in vigore, e dovrebbe essere attribuito pro quota ai mutuatari; così che la quota afferente al mutuo I.R.I. non arriverebbe mai a colpire l'intero ammontare degli interessi da detto mutuo corrisposti in ciascuno anno;

d) - che la possibilità di future eventuali nuove imposte, di cui alla clausola di stile di che trattasi, è da considerarsi una previsione estremamente cautelativa, dato l'attuale regime fiscale, e che, d'altra parte, la breve durata dell'operazione rende scure meno probabile il verificarsi di tale previsione.

Tutto ciò considerato, è apparso opportuno aderire alla richiesta dell' I.R.I., ottenendosi, però, una lettera a parte, con la quale detto mutuo dichiara che, in caso di tassazione per imposta di R.M., dei bilanci I.N.F. che comprendano il mutuo in questione, le parti concorderanno quanto concerne l'assunzione del relativo onere, e che, ove su tale accordo non fosse raggiunto, deciderà, quale arbitro, il Direttore generale del Tesoro.